



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Settore Segreteria Generale

Proposta n. 28 / 2025

ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 14/10/2025

OGGETTO:

RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE
AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL
GARDA — POSTICIPO DELL' ATTIVAZIONE AL 20 OTTOBRE 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Desenzano del Garda è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere, tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- Il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 per la stagione termica 2022-2023 riduceva di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
- per le stagioni termiche invernali 2023-2024 e 2024-2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si è ritenuto opportuno e necessario proseguire nell'adozione di queste buone pratiche, che sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza ed hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni

VISTI:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

CONSIDERATO CHE:

- le temperature registrate a Desenzano del Garda dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- il Comune di Desenzano del Garda è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI

- Il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 D.P.R. n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della D.G.R. XI-3502 del 5/08/2020;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022;
- lo Statuto del Comune di Desenzano del Garda;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 20 ottobre 2025.

La presente Ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga affissa in data odierna all'Albo Pretorio online, notificata al Settore Ecologia ed Ambiente e trasmessa, tramite i Servizi di Comunicazione, agli organi di stampa locali per assicurare l'immediata informazione alla popolazione ai sensi dell'art.5 - 2° comma – del D.P.R. n° 74/2013;
- possa essere revocata in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche con conseguente brusco calo delle temperature;

AVVISA

che contro il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005